

dplmodena.it

La tecnologia al servizio della conoscenza

10 ANNI DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2011
Forum Monzani - Modena



dplmodena.it

La tecnologia al servizio della conoscenza

10 ANNI DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

Le novità della legge 4 novembre 2010, n. 183 in tema di lavoro pubblico

Alberto Tampieri

Professore straordinario di diritto del lavoro

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Modena e Reggio Emilia



Quasi la metà delle norme della legge n. 183/2010 riguarda il lavoro pubblico, anche se si tratta di disposizioni assai eterogenee.

Vi sono norme direttamente applicabili ed altre comuni al lavoro privato (es. le novità in tema di conciliazione)



Linee portanti della riforma:
a) aumento della diversità di regolamentazione tra lavoro privato e pubblico, nonostante la privatizzazione del rapporto (es. art. 5 della legge 183/2010: adempimenti formali in caso di assunzioni, più “elastici” per la p.a.)



b) tutela prioritaria dell'interesse pubblico, anche a fronte dell'interesse contrario del lavoratore: es. art. 16 della legge 183/2010, sulla revisione dei *part-time* già concessi prima della legge n. 133/2008



- c) continuità rispetto al d. lgs. n. 150/2009 (decreto “Brunetta”):
- massima pubblicità dei dati sullo svolgimento della prestazione di lavoro (art. 14);
 - insistenza sulla valutazione della *performance* dei dirigenti (art. 5, co. 2; art. 21, co. 1 lett. c);



(segue) estensione al lavoro privato
dell'art. 55-*septies* d. lgs. n.
165/2001 in tema di certificazione
della malattia da parte del medico
pubblico, invio telematico,
responsabilità disciplinare del
medico (art. 25 legge 183/2010)



- Flessibilità e poteri per la p.a.:
- utilizzo di personale di altri enti in assegnazione temporanea (distacco?) fino a tre anni (art. 13);
 - controlli sui permessi per assistenza a familiari portatori di *handicap* ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 24)



Norme a favore del dipendente:
sono poche e settoriali

- i dirigenti medici del SSN, aventi diritto alla pensione di vecchiaia, possono chiedere di restare in servizio sino ai quarant'anni *di servizio effettivo* e comunque non oltre i 70 anni di età (art. 22 legge 183/2010);



(segue) quest'ultima norma sembra superare in parte l'art. 72, comma 11 della legge n. 133/2008 sulla "rottamazione" dei pubblici dipendenti con quarant'anni di *anzianità contributiva* (già esclusi i dirigenti medici di struttura complessa)



- possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere un'aspettativa senza assegni per avviare attività professionali o imprenditoriali (non l'avvocatura ? Legge n. 339/2003)
E' a discrezione della p.a. (probabile scarsa effettività)



In sintesi:

- maggiore flessibilità e poteri di intervento per la p.a. datrice di lavoro;
- prevalenza dell'interesse pubblico a fronte di quello del dipendente;
- ulteriore contenimento del costo del lavoro pubblico



Nel lavoro pubblico, il lavoratore non è (più) “contraente debole” come avviene nel lavoro privato (v. ad es. Cass. 27.09.2002, n. 14041)?

La risposta è nella giurisprudenza:



“Il datore di lavoro pubblico è condizionato dal pubblico interesse e dalla compatibilità finanziaria generale” (Cass. 11 maggio 2010, n. 11405, in *RIDL* n. 1/2011, in tema di equivalenza formale delle mansioni e irrilevanza della professionalità acquisita dal lavoratore)



“L’operato della p.a. è istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e connotato da imparzialità” (TAR Liguria, 29 aprile 2005, n. 557)

Ritorno alla “supremazia speciale” della p.a. ? (esclusione: Cons. Stato, sez. I, 15 settembre 2010, n. 1040)